


# LICEO SCIENTIFICO CLASSICO SCIENZE UMANE MARCONI – DELPINO



Piazza Caduti di Nassiriya 14 – 16043 CHIAVARI (GE)  
Tel. 0185 363057/0185 308385 – Fax 0185 325187  
Liceo Classico: Salita Gianelli 6 – 16043 CHIAVARI (GE) Tel./Fax 0185 309864-65  
Liceo delle Scienze Umane: Via S. Chiara 20 – 16043 CHIAVARI (GE) Tel./Fax 0185 322346  
C.F. 90066960106 – email: [geps17000a@istruzione.it](mailto:geps17000a@istruzione.it)



## CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE

TRA

**Liceo Scientifico Classico Scienze Umane “Marconi-Delpino”** con sede in Chiavari Piazza Caduti di Nassiriya n. 14 codice fiscale 90066960106 ora in poi denominato “istituzione scolastica”, rappresentato dalla Prof.ssa Daniela Loero nato a Sestri Levante il 17/03/1953 codice fiscal LRODNL53C571693S;

E

Denominazione CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “N. PAGANINI”
Con sede legale in GENOVA
Cap 16145
Via ALBARO, 38
Codice fiscale/IVA C.F. 80043230103
Telefono 010/3620747
Fax 010/3620819
E Mail <a href="mailto:diramm@conspaganini.it">diramm@conspaganini.it</a> - <a href="mailto:patrizia.conti@conspaganini.it">patrizia.conti@conspaganini.it</a>
Rappresentato dal Sig. ROBERTO IOVINO
Nato a Genova il 12.06.1953
Codice fiscale VNIRRT53H12D969U

d’ora in poi denominato “soggetto ospitante”

### Premesso che

- ai sensi dell’art. 1 D. Lgs. 77/05, l’alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l’alternanza scuola-lavoro è soggetta all’applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche;

### Si conviene quanto segue:

#### Art.1

Ai sensi della normativa vigente il soggetto ospitante si impegna

ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture alunni in Alternanza Scuola-Lavoro su proposta dell’istituzione scolastica (soggetto promotore), come verrà esplicitato nei patti Formativi personalizzati di ogni alunno

## **Art.2**

Il soggetto ospitante autorizza l'ingresso e la permanenza degli allievi indicati al precedente articolo nelle proprie strutture produttive permettendo agli stessi:

1. Di approfondire l'organizzazione dell'attività professionale del "soggetto ospitante" nella salvaguardia dell'eventuale segreto professionale
2. Di inserirsi, compatibilmente con le esigenze dello stage e sotto la vigilanza del tutor aziendale, nel contesto lavorativo e di conoscerne gli aspetti professionali
3. Di apprendere la corretta tecnica di utilizzazione delle attrezzature, macchinari e/o supporti tecnologici in dotazione al soggetto ospitante per l'esecuzione delle attività'
4. Le attività' formative sono finalizzate all'apprendimento e non a scopi di produzione aziendali e di conseguenza non sussiste alcun rapporto di lavoro tra i singoli allievi e l'azienda ospitante.

## **Art. 3.**

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno.
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

## **Art. 4**

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

- a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
- d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
- g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- h) assiste il Dirigente Scolastico nella valutazione delle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone i punti di forza e gli eventuali punti di debolezza.

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi con altre figure professionali eventualmente presenti nella struttura ospitante;
- e) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione delle attività di alternanza, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative didattiche e quelle in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;

e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

#### Art. 5

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:
- svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
  - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
  - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
  - seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
  - rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

#### Art. 6

1. L'istituzione scolastica assicura che il/i beneficiario/i del percorso in alternanza scuola lavoro è/sono assicurato/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per gli infortuni e la responsabilità civile presso la seguente compagnia assicurativa operante nel settore:

Liceo Scientifico Classico Scienze Umane Marconi Delpino	AIG BENACQUISTA Assicurazioni	Polizza n. <b>25351/VR</b> del <b>26/09/2016</b>
---	-------------------------------	---

In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare tempestivamente l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'istituzione scolastica per gli adempimenti di competenza.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:
- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
  - informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
  - designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

#### Art. 7

1. Il soggetto ospitante si impegna a:
- garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
  - rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
  - consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare e valutare l'intero percorso di alternanza;
  - informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
  - garantire che i locali e le attrezzature utilizzate siano in regola in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
  - concordare eventuali spese di formazione necessarie al percorso di alternanza che possono essere a carico dell'Azienda o Ente e/o dell'Istituto secondi accordi preventivi;

#### Art. 8

- La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante.
- È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Prot. n. 15214/C23

Chiavari, 20.12.2016

Liceo "Marconi-Delpino"  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Daniela Loero

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA  
"N. PAGANINI"  
Legale rappresentante

IOVINO ROBERTO  
19.01.2017 16:45:02 CET

